



MODELLO

di

Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella  
seduta del 18 luglio 2025**



## Indice

<b>Premessa</b>	<b>3</b>
Capitolo 1 - La Società Consortile Xké 0-13 a responsabilità limitata	3
Capitolo 2 - La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo	4
<b>Sezione 1 – Il contesto normativo</b>	<b>5</b>
Capitolo 3 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e relative sanzioni	5
Capitolo 4 - I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa	6
Capitolo 5 - L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa	17
<b>Sezione 2 – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società</b>	<b>19</b>
Capitolo 6 – Lo scopo del Modello	19
Capitolo 7 - I Destinatari del Modello	19
Capitolo 8 - L'aggiornamento del Modello	19
Capitolo 9 - Le modalità di costruzione del Modello	20
9.1 <i>La raccolta e l'analisi della documentazione</i>	21
9.2 <i>Mappatura delle attività, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis</i>	21
9.3 <i>La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure</i>	21
9.4 <i>La Revisione del Sistema Sanzionatorio</i>	22
9.5 <i>La Revisione delle Clausole</i>	22
9.6 <i>L'Istituzione di un Organismo di Vigilanza</i>	22
Capitolo 10 - Le Attività Sensibili della Società	22
Capitolo 11 - L'Organismo di Vigilanza	26
11.1 <i>Ruolo dell'Organismo di Vigilanza</i>	26
Capitolo 12 – Il Sistema disciplinare	31
12.1 <i>Funzione del sistema disciplinare</i>	31
12.2 <i>Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da quadri e impiegati</i>	32
12.3 <i>Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da dirigenti</i>	33
12.5 <i>Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da membri degli Organi Statutari</i>	34
12.6 <i>Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere dagli enti consorziati, fornitori, consulenti, collaboratori</i>	34
Capitolo 13 - La formazione e comunicazione interna	35
13.1 <i>La comunicazione interna</i>	35



13.2 *La formazione* 35

13.3 *Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner* 36

**Parte speciale**

1. Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna
2. Protocollo per la gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
3. Protocollo per la gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo
4. Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori
5. Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
6. Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
7. Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente
8. Protocollo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
9. Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo
10. Protocollo per la gestione degli adempimenti ambientali
11. Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio, nonché degli adempimenti fiscali



## Premessa

### Capitolo 1 - La Società Consortile Xké? ZeroTredici a responsabilità limitata

La Società Consortile Xké? ZeroTredici a responsabilità limitata (di seguito anche “Xké? ZeroTredici S.c.r.l.”) non ha scopo di lucro ed è stata costituita in data 31 luglio 2014 su iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo (di seguito anche la “Compagnia”) e della Fondazione per la Scuola - Educatorio Duchessa Isabella della Compagnia di San Paolo con lo scopo prevalente di ideare, progettare e gestire attività laboratoriali didattiche e iniziative formative, informative, comunicative e documentarie rivolte a bambini e ragazzi in età prescolare e scolare, famiglie, scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, educatori e decisori pubblici.

Secondo lo Statuto Sociale la Società è dotata dei seguenti organi:

- *Assemblea dei Soci*, presieduta dal Presidente, è convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta dell'Organo di controllo o da uno qualsiasi dei soci in caso di impossibilità o inattività del consiglio di amministrazione. L'Assemblea delibera sulle materie previste dallo Statuto e in particolare nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo e il regolamento consortile;
- *Consiglio di Amministrazione*, composto da tre membri nominati dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria del Società ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea. Il Consiglio può inoltre nominare un Direttore determinandone durata, compiti, poteri;
- *Presidente*, nominato dall'Assemblea o da Consiglio qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, è il legale rappresentante della Società, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- *Organo di Controllo*, composto da un sindaco effettivo nominato dall'Assemblea, resta in carica tre anni.

Tali poteri e funzioni, definiti dal Codice civile, sono quindi da intendersi parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo, seppur non espressamente riportati nei singoli *Protocolli*.

Si precisa infine che per lo svolgimento di attività di natura contabile-amministrativa e gestionale la Società si avvale dei servizi di **Progetti Innovazione Soluzioni Management scrl** (di seguito anche “PR.I.S.MA.”), società consortile a responsabilità limitata non avente scopo di lucro alla quale Xké 0-13 S.c.r.l. partecipa con una quota del 2%. Al riguardo, PR.I.S.MA. svolge le seguenti attività a favore della Società regolate da appositi contratti di servizio:

- Contabilità e bilancio;
- controllo di gestione;
- consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale non connesse all'attività giurisdizionale;
- gestione degli acquisti di beni e servizi e dei relativi fornitori e servizi generali;
- gestione del personale;
- prestazione di servizi di *information technology*;
- ricerca di fondi e assistenza per richieste di contributi e finanziamenti su progetti nazionali e internazionali.



## **Capitolo 2 - La struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “Modello”) della Società, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società stesso ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello include una parte generale suddivisa in due sezioni di cui la prima (Sezione 1) volta ad illustrare il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e la seconda (Sezione 2) volta a dettagliare i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Completa il Modello la parte speciale che raccoglie i “Protocolli” nei quali sono delineate regole comportamentali e responsabilità nell’ambito delle singole attività individuate come sensibili ex D.Lgs.231/2001 all’interno dell’organizzazione.

È compito dei soggetti preposti alla gestione delle attività suddette, e come tali disciplinate all’interno dei Protocolli, garantire il costante aggiornamento, l’aderenza e la conformità della normativa interna ai fattori qualificanti definiti dai Protocolli stessi.

Costituiscono parte integrante del Modello, ancorché non inclusi nello stesso, il Codice Etico, l’organigramma, il sistema dei poteri e delle deleghe e regolamentazioni e procedure interne in essere presso la Società, nel contenuto che avranno di tempo in tempo.

## Sezione 1 – Il contesto normativo

### Capitolo 3 - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e relative sanzioni

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna a alcune convenzioni internazionali e comunitarie<sup>1</sup> e ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’Ente per la commissione di Reati e di Illeciti Amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati a esso, allorché le medesime condotte illecite comportino un vantaggio o comunque un beneficio per l’Ente stesso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati<sup>2</sup> ed è accertata attraverso un procedimento penale<sup>3</sup>.

Gli Enti possono dunque essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi, nel loro interesse o vantaggio: si ha “**interesse**” quando la condotta illecita è posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che l’obiettivo sia stato conseguito; il “**vantaggio**”, invece, si realizza allorché l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o meno. Diversamente, il “**vantaggio esclusivo**” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei Reati rimanga nella forma del **tentativo**<sup>4</sup>.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il Reato o l’Illecito Amministrativo sia **commesso da soggetti qualificati**, ovvero:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi (Soggetti Apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (c.d. Soggetti Subordinati o Subalterni).

Dall’impianto del D.Lgs. 231/2001 si deduce che la responsabilità amministrativa degli Enti non esclude, ma anzi si somma a quella della persona fisica che ha realizzato il comportamento illecito.

---

<sup>1</sup> La Legge Delega ratifica e dà esecuzione a diverse convenzioni internazionali, elaborate in base al Trattato dell’Unione Europea, tra le quali le più rilevanti sono:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

<sup>2</sup> Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18 aprile 2005, n. 62.

<sup>3</sup> Eccezione fatta per gli illeciti amministrativi degli abusi di mercati, accertati dalla Consob.

<sup>4</sup> La responsabilità dell’ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell’illecito della persona giuridica.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali **sanzioni pecuniarie** e **interdittive**, nonché la **confisca** e la **pubblicazione** della **sentenza di condanna**. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività dell'Ente, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Si precisa che nei casi in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'Ente, in luogo di tale sanzione, può essere disposta la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per una durata pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (**commissariamento**). In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado abbia adottato comportamenti cosiddetti di "ravvedimento operoso" (risarcimento o riparazione del danno, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del Reato, messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, del profitto del Reato, eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati). Qualora ricorrano questi comportamenti di "ravvedimento operoso" anziché la sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

La suddetta responsabilità amministrativa si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

#### **Capitolo 4 - I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa**

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal D.Lgs. 231/2001 è stato progressivamente ampliato: ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (art. 24 e 25) sono stati affiancati i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*); i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1); i reati societari (art. 25-*ter*); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*); i reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1); i reati relativi a delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*); i reati di abusi di mercato (art. 25-*sexies*) e i relativi illeciti amministrativi (art. 187-*quinqies* T.U.F.); i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 3 e 10); i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*); i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*); i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*); i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*); i reati ambientali (art. 25-*undecies*); il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-*duodecies*), il reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*), i reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies*), i reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*); i reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*) nonché riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Si riporta di seguito l'elenco dei Reati e degli Illeciti Amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 24 del Decreto)
  - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Conseguimento indebito di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (L. n. 898/1986, art. 2).
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** - (art. 24-bis del Decreto)
  - documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
  - estorsione (art. 629, comma 3, c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
  - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
  - violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (delitti di cui all'art. 1, c.11, del Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 "*Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*").
- **Delitti di criminalità organizzata** - (art. 24-ter del Decreto)
  - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., primi cinque commi);
  - Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
  - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 – *bis* c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).
- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** - (art. 25 del Decreto)<sup>5</sup>.
  - Peculato (art. 314 c.p., limitatamente al primo comma);
  - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
  - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.);
  - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a fare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - (art. 25-bis del Decreto)
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

<sup>5</sup> L'intera categoria di reati di cui all'art.25 del D.Lgs.231/2001 nei Protocolli del Modello viene richiamata più generalmente come "Reati di corruzione".

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Delitti contro l'industria e il commercio** - (art. 25-bis 1 del Decreto)
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- **Reati societari** - (art. 25-ter del Decreto)
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - Fatti di lieve entità (2621 bis c.c.)
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
  - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
  - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.);
  - Istigazione alla corruzione tra privati (2635 bis, comma 1, c.c.);
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
  - Falso in prospetto (art. 173-bis del D. Lgs. 58/98).
- **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** - (art. 25-quater del Decreto)
  - Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Terrorismo internazionale (Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 – art. 2).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** - (art. 25-quater 1 del Decreto)
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 – bis c.p.).
- **Delitti contro la personalità individuale** - (art. 25-quinquies del Decreto)
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600 – quater 1 c.p.);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- **Abusi di mercato (reati)** - (art. 25-sexies del Decreto)
  - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 - TUF);
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998 - TUF).

L'art. 187-*quinquies* del TUF, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:
- **Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi)** - (art. 187-quinquies TUF)
  - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
  - Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - (art. 25-septies del Decreto)
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** - (art. 25-octies del Decreto)
  - Ricettazione (art. 648 c.p.);
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
  - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** - (art. 25-octies. 1 del Decreto)
  - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter);
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);
  - Frode informatica – ipotesi aggravate dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter.);
  - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - (art. 25-novies del Decreto)
  - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
  - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla

SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);

- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 1):
  - o abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
  - o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
  - o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
  - o detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
  - o ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
  - o introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
  - o fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102- quater ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
  - o abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte (art. 171-ter, l. 633/1941, comma 2):
  - o riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
  - o immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
  - o realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
  - o promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - (art. 25-decies del Decreto)
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 – bis c.p.).
- **Reati ambientali** - (art. 25-undecies del Decreto)
  - Reati previsti dal Codice penale:
    - o Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
    - o Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
    - o Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- quinquies c.p.);
    - o Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexes c.p.);
    - o Circostanze aggravanti (art. 452 – octies c.p.);
    - o Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 – quaterdecies c.p.);
    - o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
    - o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
  - Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
    - o Inquinamento idrico (art. 137):
      - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
      - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
  - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b);
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
  - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
  - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
  - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
- Siti contaminati (art. 257)
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
  - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
  - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
  - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
  - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259)
  - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

- Inquinamento atmosferico (art. 279)
  - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
  - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
  - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1);
  - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
  - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
  - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2);
  - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** - (art. 25-duodecies del Decreto)
  - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis - d. lgs. 286/1998);
    - Disposizioni contro le migrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).
- **Reato di razzismo e xenofobia** - (art. 25-terdecies del Decreto)
  - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.).

- **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25–quaterdecies del Decreto)
  - Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989);
  - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art.4, Legge 401/1989).
- **Reati tributari** (art. 25–quinqüesdecies del Decreto)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
  - Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)<sup>6</sup>;
  - Omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000);
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, d.lgs. 74/2000);
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
  - Indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000);
  - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).
- **Reati di Contrabbando** (art. 25–sexiesdecies del Decreto):
  - reati previsti dal D.Lgs. 504/1995 e D.Lgs. 141/2024
- **Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25–septiesdecies del Decreto):
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.);
  - Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.);
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.);
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.);
  - Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.);
  - Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.);
  - Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.);
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.).
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-duodevicies del Decreto):
  - Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.);

<sup>6</sup> Tale fattispecie di reato assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, qualora commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ai 10 milioni di euro. Si rileva che in data 6 novembre 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022, rubricato "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che è intervenuto sull'art. 6 del D.Lgs. 74/2000. Le modifiche introdotte, in relazione al D.Lgs. 231/01, hanno visto l'intervento del legislatore sull'art. 25–quinqüesdecies (reati tributari) e in particolare sul comma 1-bis specificando che le fattispecie ex artt. 4 (Dichiarazione infedele), 5 (Omessa Dichiarazione) e 10-quater (Indebita compensazione) del D.Lgs. 74/2000 siano punibili a titolo di tentativo ove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri "connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore" a euro 10.000.000. Nell'ambito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 156/2022 viene esplicitato che l'importo non inferiore a 10.000.000 euro è da intendersi anche in termini di danno potenzialmente conseguibile ("consegua o possa conseguire un danno...")

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.).
- **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)  
L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

## Capitolo 5 - L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai Reati qualora l'Ente sia in grado di provare che:

- 1) *l'organo dirigente ha adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;*
- 2) *il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;*
- 3) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;*
- 4) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al punto 2).*

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di *standard* doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia nonché quello di effettività. Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche a una corretta implementazione del Modello:

- *individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;*
- *previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;*

- *individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di Reati;*
- *previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (Organismo di Vigilanza);*
- *introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, infine, che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Il Società, nella predisposizione del presente documento, ha fatto quindi riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati rilevanti ai sensi della predetta normativa e al documento “Il Modello 231/2001 per gli Enti non profit” redatto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ottobre del 2012.

Dette Linee Guida suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore dell'Ente sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere conformi ai seguenti principi:
  - verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
  - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
  - documentazione dei controlli;
  - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
  - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicano già compiti operativi nell'Ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere una composizione sia monocratica che collegiale. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente che siano tuttavia in possesso di specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a espletare;
  - obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

## Sezione 2 – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società

### Capitolo 6 – Lo scopo del Modello

La Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un più efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di "Attività Sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono contrarie sia che alle disposizioni di legge che ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio della sua attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al Modello.

### Capitolo 7 - I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello tutti i componenti della governance<sup>7</sup> e tutto il personale<sup>8</sup> della Società. I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione e di informazione sui contenuti del Modello.

I consulenti, i collaboratori, i fornitori, i partner, tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nonché PR.I.S.MA. per le attività svolte per conto della Società stessa, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici in esso contenuti in forza delle apposite clausole contrattuali sottoscritte nell'ambito dei singoli rapporti; agli stessi si estendono altresì le regole e i principi di controllo contenuti nei *Protocolli*, relativi alla specifica area di attività.

### Capitolo 8 - L'aggiornamento del Modello

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e agli illeciti Amministrativi;
- modifiche della struttura organizzativa della Società, nuove attività e/o nuovi processi che modificano l'assetto organizzativo del Società stesso.

<sup>7</sup> Sono inclusi nella governance tutti gli Organi (statutari e non) con funzioni di indirizzo, direzione, amministrazione e controllo.

<sup>8</sup> Rientrano in questa categoria i dirigenti, i lavoratori con contratto di lavoro dipendente sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, il personale dipendente di organizzazioni differenti dalla Società operante presso quest'ultima in regime di distacco o convenzione, altri lavoratori operanti presso la Società con rapporti differenti dai precedenti (quali ad esempio stagisti/tirocinanti/interinali).



Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione della Società.

La semplice cura dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso verso il Consiglio di Amministrazione e non già la sua diretta approvazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

Sul punto, si rileva che il presente Modello, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2015, è stato sottoposto ad aggiornamento con delibera del 12 giugno 2017, del 5 giugno 2018, del 18 marzo 2020, del 16 marzo 2023 e da ultimo del 30 novembre 2023. Tali processi di adeguamento sono stati finalizzati ad adattarne il contenuto alle intervenute modifiche organizzative e ai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

## Capitolo 9 - Le modalità di costruzione del Modello

La Società in fase di redazione del Modello di organizzazione gestione e controllo, ha effettuato un'attività di verifica delle "Attività Sensibili", volta al censimento dei profili di rischio rispetto alle stesse, nonché alla valutazione dell'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti. Inoltre, la Società ha provveduto a costituire e definire la composizione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di identificare una struttura particolarmente efficiente nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di aggiornamento sul funzionamento del Modello stesso, responsabilità propria dell'Organo.

Nella definizione del presente Modello, la Società ha quindi proceduto per *step* successivi e logici e, in particolare, alla:

- mappatura delle Attività Sensibili;
- identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), preposto alla vigilanza e all'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti attuati all'interno della Società, nonché alla cura dell'aggiornamento del Modello medesimo;
- individuazione delle risorse organizzative a disposizione dell'OdV, di numero e valore adeguato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - le comunicazioni all'OdV delle informazioni rilevanti.

Nel corso dello svolgimento delle attività di mappatura dei rischi si è altresì svolto un processo di sensibilizzazione del personale della Società alla funzione del Modello. Durante la fase di mappatura si è inoltre provveduto a illustrare ai Responsabili delle strutture della Società la portata del D.Lgs. 231/2001 e le fasi di sviluppo del processo operativo teso alla definizione del presente Modello.

Per quanto in specifico attiene alle fasi di "costruzione" del Modello, le medesime si sono articolate come di seguito descritto.

### 9.1 La raccolta e l'analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione della Società (es. statuto, delibere degli organi amministrativi, procedure, organigramma, circolari, ordini di servizio, insieme dei poteri e delle deleghe) al fine di individuare il contesto normativo e operativo interno di riferimento.

### 9.2 Mappatura delle attività, rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto a incontrare i Responsabili delle strutture, al fine di discutere e approfondire le informazioni già acquisite e procedere alla mappatura delle Attività a Rischio, individuando appunto le aree "sensibili" rispetto ai reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e agli illeciti amministrativi di cui al Testo Unico della Finanza.

Sono state, pertanto, identificate le aree a rischio di commissione dei predetti reati e degli illeciti amministrativi nonché quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può *direttamente* realizzare la commissione di una delle richiamate condotte illecite e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione delle medesime condotte. I risultati di tale attività sono stati formalizzati nel documento denominato "Memorandum" in cui vengono evidenziate le aree a rischio di commissione di reati e illeciti amministrativi, comprese quelle strumentali, i controlli posti a presidio e gli eventuali *gap* individuati. Tale documento è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività allo stesso demandata.

Nello specifico, per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio ed è, quindi, stata associata la relativa area di rischio e/o strumentale rispetto alla quale valutare l'adeguatezza dei controlli in essere. Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree rilevanti ai fini della richiamata normativa sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare le soluzioni utili a porvi rimedio.

In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata a individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché a rafforzare i presidi rispetto alle aree in cui si potrebbero manifestare profili di rischio.

### 9.3 La valutazione del sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

Il sistema dei poteri della Società è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

È stata inoltre valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e poteri con riferimento alle attività proprie della Società, verificando eventuali necessità di adattamento. In linea di principio, il sistema di deleghe e poteri deve essere idoneo ai fini della prevenzione dei reati e tale da assicurare una efficace e efficiente gestione delle attività svolte dalla Società. In tal senso, l'impianto del sistema deve essere fondato sulle seguenti regole:

- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;

- la griglia e i limiti di eventuali deleghe “a cascata” devono essere documentati;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni a esso conferite.

Le eventuali procedure interne devono prevedere per ogni processo la chiara definizione dei ruoli degli attori coinvolti e la separazione di funzioni tra i vari attori coinvolti, nel rispetto di regole che distinguano, da un canto, chi attua e chi conclude le azioni e, dall'altro, chi controlla l'elaborato.

È altresì necessario che le deleghe abbiano cura di rispettare regole di coerenza con la posizione ricoperta dal delegato all'interno della Società, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della struttura e i poteri a lui delegati; che definiscano i poteri del delegato e i rapporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare; infine, che i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione risultino coerenti con gli obiettivi definiti dalla Società.

#### 9.4 La Revisione del Sistema Sanzionatorio

Il D.Lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”.

#### 9.5 La Revisione delle Clausole

È stata valutata la necessità di inserire specifiche clausole per regolare i rapporti con i soggetti beneficiari di contributi e con alcune tipologie di collaboratori, consulenti, fornitori e *partner* secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

#### 9.6 L'Istituzione di un Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico degli Enti anche l'obbligatoria istituzione di un organismo interno agli Enti, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, per la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché a garanzia dell'aggiornamento dello stesso.

### **Capitolo 10 - Le Attività Sensibili della Società**

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione del presente Modello ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere dalla Società e, sulla scorta delle risultanze di tale opera di individuazione, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi.

In ragione della specifica operatività della Società, i profili di rischio rilevati sono inerenti alle fattispecie di Reato di cui agli artt. 24 e 25 (reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-ter (reati societari), 25-quater (reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quinques (delitti contro la personalità individuale)<sup>9</sup>, 25-septies (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio), i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies. 1); art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-undecies (reati ambientali), 25-duodecies (reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare), 25-quinquiesdecies (reati tributari), i reati contro il patrimonio culturale (art. 25- septiesdecies)

<sup>9</sup> I reati di cui all'art. 25-quinques, la cui realizzazione è considerata, in linea generale, di remota applicazione nell'interesse o a vantaggio del Società, hanno assunto tuttavia potenziale rilevanza, seppur limitatamente a taluni circoscritti ambiti di attività, con l'aggiunta all'art. 25-quinques del D.Lgs. 231/2001 – a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016 – del reato di cui all'art. 603 bis del codice penale “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Nondimeno si ritiene che i principi contenuti nel Modello siano, comunque, idonei alla prevenzione di tutte le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinques del D.Lgs. 231/2001.

e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*) del D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati transnazionali di cui alla legge 146/2006.

Sono invece stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati di cui all'art. 25 bis (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), all'art. 25-bis1 (delitti contro l'industria e il commercio), all'art. 25 quater.1 (reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), all'art. 25-sexies (abusi di mercato), all'art. 25-terdecies (delitti di razzismo e xenofobia), all'art. 25-quaterdecies (reati di frode in competizioni sportive), all'art. art. 25–sexiesdecies (reati di contrabbando) del D.Lgs. 231/2001, nonché degli illeciti amministrativi di cui al TUF, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società. Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti<sup>10</sup>:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati<sup>11</sup>**
  - gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna, tra cui i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
  - gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi e lavori /per consulenze e prestazioni professionali;
  - selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti esterni;
  - selezione e assunzione del personale dipendente;
  - gestione del personale in termini di sistema premiante e di percorso di carriera;
  - gestione di omaggi e spese di rappresentanza;
  - gestione delle richieste di contributi pubblici per l'erogazione di formazione a dipendenti;
  - gestione dei rimborsi spese;
  - gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali;
  - partecipazioni a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici;
  - gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- **Reati Societari**
  - gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
  - gestione dei rapporti con l'Organo di controllo e la Società di revisione.
- **Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico**
  - selezione e assunzione del personale.
- **Delitti contro la personalità individuale**
  - attività di selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici;
  - attività di selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti.

<sup>10</sup> Si precisa che – essendo i reati associativi per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di un qualunque delitto – le Attività Sensibili di seguito riportate possono altresì presentare profili di rischio reato connessi ai “Reati di criminalità organizzata” (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) – con particolare riferimento alle fattispecie di “Associazione per delinquere” (art. 416 c.p.) e “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” (art. 416-bis c.p.) – e ai “Reati Transnazionali” (art. 10 L. 146/2006), qualora le medesime fattispecie di reato siano commesse e/o abbiano effetti in Stati diversi.

<sup>11</sup> I reati di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione tra privati” benché elencati tra i “Reati societari” (art. 25-ter del Decreto), sono assimilabili, per modalità di compimento e per principi di controllo e di comportamento che impattano sugli stessi, alle fattispecie di reato di “Corruzione” incluse tra i reati commessi nei rapporti con la PA di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
  - gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**
  - processo di acquisizione di beni e di risorse finanziarie;
  - processo di utilizzo delle risorse finanziarie
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**
  - gestione dei pagamenti per forniture di beni, servizi e lavori / per consulenze e prestazioni professionali.
- **Reati di criminalità informatica**
  - utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici;
  - gestione della documentazione avente finalità probatoria.
- **Reati ambientali**
  - gestione dei rifiuti e di prevenzione delle fughe di sostanze ozono lesive in atmosfera.
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare**
  - selezione e assunzione di personale dipendente;
  - selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti;
  - selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici.
- **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
  - gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna.
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
  - utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (ivi incluso l'approvvigionamento di prodotti e software);
  - gestione e utilizzo delle opere protette.
- **Reati Tributari**
  - attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio e all'assolvimento degli adempimenti previsti ai fini fiscali;
  - gestione delle attività commerciali effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale.

In riferimento a ciascuna delle suddette aree di rischio, sono stati definiti all'interno della parte speciale del Modello specifici Protocolli recanti i principi procedurali atti a mitigare i fattori di rischio di commissione dei reati<sup>12</sup>; si riportano nella tabella seguente i Protocolli di riferimento per ciascuna delle aree di rischio evidenziate:

---

<sup>12</sup> Stante quanto su esposto con riferimento ai "Reati di criminalità organizzata" (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) e ai "Reati Transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), si precisa che i principi procedurali definiti nei Protocolli in oggetto risultano atti a mitigare anche i fattori di rischio reati connessi alle fattispecie di reato *supra* richiamate.

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati	- gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna, tra cui i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione	- Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna
	- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici Previdenziali e Assistenziali	
	- partecipazioni a bandi per l'ottenimento di contributi pubblici	
	- gestione delle richieste di contributi pubblici per l'erogazione di formazione a dipendenti	
	- svolgimento delle attività commerciali effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente	
	- gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi e lavori /per consulenze e prestazioni professionali	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori
	- selezione e gestione di fornitori e consulenti/professionisti esterni	- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
	- selezione e assunzione del personale	- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente
	- gestione del personale in termini di sistema premiante e di percorso di carriera	
	- gestione di omaggi e spese di rappresentanza	- Protocollo per la gestione di omaggi e spese di rappresentanza
	- gestione dei rimborsi spese per missioni	
	- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	- Protocollo per la gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza
Reati societari ( <i>diversi dai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati</i> )	- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza	- Protocollo per la gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza
	- gestione dei rapporti con Organo di controllo	- Protocollo per la gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo
Reati aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico	- gestione delle erogazioni di contributi a favore di enti/istituzioni nell'ambito dell'attività istituzionale della Società	- Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi
	- selezione e assunzione del personale dipendente	- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente
Delitti contro la personalità individuale	- selezione e gestione di fornitori di mano d'opera ivi comprese le imprese appaltatrici	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori - Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	- gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	- Protocollo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	- gestione delle erogazioni di contributi nei confronti di persone fisiche	- Protocollo per la gestione delle erogazioni di contributi
Reati di criminalità informatica	- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici	- Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo
Reati ambientali	- gestione dei rifiuti e di prevenzione delle fughe di sostanze ozono lesive in atmosfera	- Protocollo per la gestione degli adempimenti ambientali
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	- selezione e assunzione del personale	- Protocollo per la gestione del processo di selezione, assunzione e valutazione del personale dipendente
	- selezione dei fornitori di manodopera, ivi comprese le imprese appaltatrici	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori
	- selezione e affidamento di incarichi a società di consulenza e/o a professionisti	- Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali

FATTISPECIE DI REATO	ATTIVITA' SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	- gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna	- Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	- utilizzo, gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (ivi incluso l'approvvigionamento di prodotti e software)	- Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo  - Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi ( <i>limitatamente alla fase di approvvigionamento</i> )
	- gestione e utilizzo delle opere protette	- Protocollo per la gestione e utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo
Reati tributari	- attività connesse alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del bilancio e all'assolvimento degli adempimenti previsti ai fini fiscali	- Protocollo per la gestione della contabilità, della predisposizione del bilancio, nonché degli adempimenti fiscali
	- gestione delle attività commerciali effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale	- Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	- gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi/per consulenze e prestazioni professionali	- Protocollo per la gestione dei fornitori e delle procedure acquisitive di beni, servizi e lavori  - Protocollo per la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali
Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	- gestione delle attività commerciali effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale	- Protocollo per la gestione dei rapporti con soggetti aventi rilevanza esterna

## Capitolo 11 - L'Organismo di Vigilanza

### 11.1 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, ha istituito l'Organismo di Vigilanza e di Controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, così da assicurare un'effettiva e efficace attuazione del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza e godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti, l'OdV riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV è nominato in forma monocratica o collegiale dal Consiglio di Amministrazione, ed è provvisto di competenze in ambito legale, contabile, ispettivo e di controllo interno. Qualora venga nominato un OdV collegiale, esso è composto da tre membri, di cui uno rappresentato da Sindaco Unico pro tempore ed un secondo da un soggetto esterno, provvisto di particolari conoscenze tecniche e esperienza in materia di applicazione del D.Lgs 231/2001 come infra precisato.



Resta ferma la facoltà per la Società, qualora l'Organo di Controllo fosse costituito da un Collegio Sindacale, di affidare a quest'ultimo le funzioni di OdV secondo quanto consentito dalla legge o di nominare un Organismo di Vigilanza monocratico in persona diversa dal Revisore Unico.

La società potrà altresì nominare un OdV in forma monocratica o collegiale composto da soggetto/i esterni alla Società e non appartenenti ai suoi organi statutari.

L'OdV resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato ed è sempre rieleggibile. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'OdV.

Dell'avvenuta nomina è data comunicazione alle risorse in organico, consulenti fornitori, soci.

### 11.2 Modalità di funzionamento dell'OdV

L'OdV può definire nella prima riunione l'eventuale cadenza periodica delle riunioni, ferma restando la possibilità che il Presidente dell'OdV o i suoi membri possono richiedere per iscritto ulteriori incontri, ogniqualvolta risulti necessario per l'effettivo svolgimento dei compiti dell'OdV. D'altra parte, resta altresì ferma la possibilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore della Società di convocare l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

### 11.3 Requisiti di professionalità, onorabilità e cause di ineleggibilità dei componenti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza è dotato nel suo complesso di competenze in ambito legale, contabile e di controllo interno.

I membri dell'OdV sono inoltre dotati di conoscenze specialistiche, adeguate alla funzione, in materia di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e di funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 comma 1) lettera a) del Decreto stesso; tali conoscenze possono derivare, ad esempio, dall'aver fatto o di fare parte di Organismi di Vigilanza ovvero dall'aver condotto in ambito professionale attività di ricerca, studio o consulenza sulle materie predette.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 e dall'art. 2399 del codice civile.

Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell'OdV coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.159 del 2011 e successive modificazioni.

I candidati alla carica di componenti dell'OdV debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

#### 11.4 Revoca dei componenti dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare i componenti dell'OdV soltanto nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato allo stesso conferito, e in ordine ai compiti ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello; il Consiglio di Amministrazione può altresì revocare uno o più componenti quando venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità o di decadenza infra indicate.

#### 11.5 Decadenza dei componenti dell'OdV

I componenti dell'OdV decadono dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- perdano i requisiti di onorabilità;
- si accerti che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica;
- si accerti, da parte del Consiglio di Amministrazione, negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati all'OdV e ad esso spettanti in forza di quanto previsto nella legge o nel presente Modello e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, di perpetrazione dei reati.

#### 11.6 Sospensione dei componenti dell'OdV

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'OdV:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.159 del 2011 e successive modificazioni.

#### 11.7 Compiti e funzioni dell'OdV

Per quanto attiene all'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, a detto Organismo è affidato il compito di:

- vigilare sull'efficienza, efficacia e adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- vigilare sull'osservanza da parte dei Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle attività sensibili;
- verificare, su base periodica e non, operazioni o atti specifici in cui si sono tradotte le attività sensibili;
- effettuare attività di raccolta, di elaborazione e di conservazione di ogni informazione rilevante acquisita nell'espletamento delle proprie funzioni;

- istituire operativamente una casella di posta elettronica a cui possono accedere esclusivamente i membri dell'OdV e informare i Destinatari della stessa e di un indirizzo di posta fisica a cui, i medesimi soggetti possano inoltrare, in busta chiusa indirizzata ai membri dell'OdV, le segnalazioni inerenti alle violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito a infrazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- valutare le segnalazioni, pervenute dai Destinatari, in merito a possibili violazioni delle prescrizioni del Modello, nonché le segnalazioni in merito a infrazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche del Modello;
- effettuare un'adeguata attività ispettiva per accertare il verificarsi di violazioni al Modello, coordinandosi di volta in volta con gli uffici o le aree operative interessate per acquisire tutti gli elementi utili all'indagine;
- vigilare sull'esistenza ed effettività del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- redigere una sintetica motivazione a sostegno della decisione presa in merito a ogni indagine effettuata e collezionare un documento che attesti quanto effettuato;
- segnalare agli uffici competenti o agli organi della Società, al fine di avviare il procedimento disciplinare, le violazioni al Modello riscontrate nonché le infrazioni effettuate dai soggetti tenuti al rispetto di norme specifiche di cui al modello medesimo, al fine di valutare se esperire i rimedi previsti;
- coordinarsi con le strutture preposte alla gestione della formazione del personale nella Società per definire specifici programmi di formazione diretti a diffondere adeguatamente il Modello;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione dei Destinatari rispetto ai principi del Modello;
- fornire chiarimenti ai Destinatari rispetto a quesiti inerenti al Modello e ricevere e qualsivoglia suggerimento teso a implementare lo stesso e a renderlo maggiormente efficace;
- conservare tutta la documentazione relativa alle attività innanzi specificate.

Con riferimento all'attività di aggiornamento del Modello, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione in ordine all'approvazione di modifiche al Modello, l'OdV è tenuto a segnalare al Consiglio stesso ogni riscontrata necessità di implementazione del Modello e a monitorarne periodicamente l'adeguatezza.

A tal proposito, i compiti dell'OdV possono indicarsi in:

- verifica dell'evoluzione della normativa di rilievo;
- analisi delle attività effettuate dalla Società, ai fini del costante aggiornamento dell'individuazione delle attività sensibili;
- vigilanza sull'aggiornamento di ogni parte del Modello, volta alla prevenzione dei reati/illeciti amministrativi, in coordinamento con gli uffici;
- valutazione di adeguamento del Modello nell'ipotesi di effettiva realizzazione dei reati/illeciti amministrativi o di significative violazioni;
- proposizione al Consiglio di Amministrazione di eventuali aggiornamenti del Modello, sia in ragione della mutata operatività della Società, sia derivanti da modifiche al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle predette attività, l'OdV può avvalersi del supporto di altri uffici interni alla Società e di consulenti esterni con specifiche competenze, il cui apporto professionale si renda di volta in volta necessario, senza necessità – nell'ambito del budget di spesa annualmente assegnato all'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'OdV stesso – di ottenere specifiche autorizzazioni da parte del Consiglio medesimo.



### 11.8 Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Consiglio di Amministrazione della Società

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione della Società relativamente alle tematiche inerenti al Modello.

L'Organismo può essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione della Società per riferire sulla propria attività e chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione della Società ogniqualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento e al rispetto del Modello medesimo.

L'OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello.

Su base annuale, l'Organismo deve predisporre un rapporto scritto indirizzato al Consiglio di Amministrazione della Società, sottoscritto da tutti i suoi membri, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione.

Con riferimento al rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV elabora altresì un'apposita informativa da inserire nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio d'esercizio e un piano delle attività previste per l'anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'Organismo stabilisce con puntualità le modalità e la periodicità mediante le quali i diversi uffici incaricati devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

### 11.10 Obblighi d'informazione nei confronti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente e obbligatoriamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'OdV si avvale di un sistema di flussi informativi provenienti da funzioni/uffici all'interno della Società che operano nelle aree ritenute a potenziale rischio di commissione di reati ex D.Lgs.231/2001 e/o da altri uffici/funzioni all'interno della stessa in possesso di dati e informazioni in grado di supportare l'OdV nello svolgimento della propria attività di vigilanza.

Nell'ottica di una maggiore integrazione tra gli organi della Società preposti ad attività di controllo all'interno dello stesso, sono altresì previsti momenti di periodico scambio informativo tra l'Organismo di Vigilanza e l'Organi di controllo.

Dati, documentazione e materiali inviati all'Organismo di Vigilanza sono conservati dallo stesso in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

### 11.11 Segnalazioni

In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (nel seguito di questo paragrafo il D.Lgs.24/2023 o il "Decreto"), che abroga la disciplina nazionale previgente e racchiude in un unico testo normativo – per il settore pubblico e per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, la Società si è dotata



di un canale interno attraverso cui i Destinatari e gli altri soggetti inclusi nel perimetro di applicazione del D.Lgs.24/2023 possono segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 o violazioni del Modello;
- violazioni del Codice Etico

Ulteriormente a quanto sopra, possono costituire oggetto di segnalazione attraverso il canale interno, anche le violazioni inerenti la normativa europea di seguito identificate<sup>13</sup>:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, anche se queste ultime non sono elencate nel citato allegato al Decreto<sup>14</sup>;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea<sup>15</sup>;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle imprese o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti<sup>16</sup>.

Il canale interno è regolato da una procedura adottata dalla Società denominata "Procedura di gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs.24/2023" (nel seguito di questo paragrafo la "Procedura") che disciplina le modalità di gestione del canale stesso; in base alla procedura, le segnalazioni possono essere trasmesse in modalità scritta oppure orale per il tramite di una piattaforma digitale accessibile dal sito web della Società.

Il Gestore del canale ha la responsabilità di gestire le segnalazioni ricevute nelle forme previste dalla Procedura, coinvolgendo prontamente l'Organismo di Vigilanza in presenza di segnalazioni aventi ad oggetto condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oppure violazioni del Modello o del Codice Etico.

La Procedura è trasmessa a tutti i Destinatari e specifiche attività di formazione sui contenuti del Decreto e della Procedura stessa sono previste a loro beneficio in linea con i ruoli e il coinvolgimento nel processo di segnalazione; tali attività formative includono altresì le modalità di utilizzo della piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni.

Le segnalazioni sono conservate a cura del Gestore del canale attraverso la piattaforma digitale dedicata, in conformità con le disposizioni dal Decreto, nonché con le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

---

<sup>13</sup> Tali fattispecie possono essere oggetto di segnalazione solo ove il Collegio abbia raggiunto nell'ultimo anno solare la media di 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.

<sup>14</sup> In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

<sup>15</sup> A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea.

<sup>16</sup> Va ricondotta, ad esempio, in tale ambito l'attuazione di pratiche abusive contravenienti alla tutela della libera concorrenza.



I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le violazioni delle misure di tutela previste per i segnalanti, così come l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, costituiscono violazione del presente Modello e, come tali, sono soggette alle sanzioni previste dal vigente Sistema disciplinare.

## **Capitolo 12 – Il Sistema disciplinare**

### 12.1 Funzione del sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello e dei principi di comportamento nello stesso richiamati, da parte di esponenti, dirigenti, dipendenti, soggetti beneficiari di contributi, collaboratori, consulenti, fornitori e *partner* del Società rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo. La definizione di tale sistema sanzionatorio di natura disciplinare e/o contrattuale costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità degli Enti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Società in piena autonomia e indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Resta comunque sempre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora dai comportamenti in violazione delle regole e dei principi di comportamento di cui al presente Modello derivino danni concreti al Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

### 12.2 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da quadri e impiegati

La violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello (integralmente considerato) da parte del personale non-dirigente è considerata "illecito disciplinare" e, come tale, sanzionabile attraverso un sistema di misure disciplinari coerente con quello previsto dal contratto di lavoro applicato.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'Organismo medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio a una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il soggetto preposto alla gestione delle risorse umane presso il Società, in conformità a quanto previsto dal contratto di lavoro applicato e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Accertata l'esistenza di un illecito disciplinare, l'irrogazione delle eventuali sanzioni è di competenza del soggetto/organo a ciò preposto, sulla base del sistema di poteri e di deleghe in essere presso il Società.

Il Società irrognerà al dipendente la sanzione disciplinare più appropriata fra quelle qui di seguito elencate, tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dal dipendente e dei criteri generali specificamente indicati nel precedente paragrafo:

- Il provvedimento del **RIMPROVERO VERBALE** potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una lieve inosservanza del Modello.
- Il provvedimento del **RIMPROVERO SCRITTO** potrà essere irrogato in caso di ripetuta lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di ripetuta adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, correlandosi detto comportamento a una ripetuta lieve inosservanza del Modello, ovvero delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche in caso di assenza ingiustificata ai corsi di formazione relativi al D. Lgs. 231/2001, al Modello o ad altri temi correlati.
- Il provvedimento della **MULTA NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE BASE** (ove contrattualmente prevista) potrà essere irrogato in caso di inosservanza ancorché non lieve, comunque, non grave, dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo.
- Il provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI** potrà essere irrogato in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, in misura tale da essere considerato di una certa gravità, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con il RIMPROVERO SCRITTO.
- Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, quando tale comportamento sia solo potenzialmente suscettibile di configurare un reato, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con la Sospensione.
- Il provvedimento del **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA** potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento consapevole o gravemente negligente, in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello, quando tale comportamento sia suscettibile di configurare un reato ovvero l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro in modo talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di:

- mancata redazione di documentazione prescritta dal Modello o redazione della suddetta documentazione in modo lacunoso o incompleto al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello, ovvero ancora, in caso di sottrazione, distruzione, alterazione della suddetta documentazione;
- qualsiasi comportamento posto in essere al fine di aggirare dolosamente le prescrizioni del Modello;



- ostacolo ai controlli e/o impedimento all'accesso di informazioni e documentazione da parte dei soggetti preposti a controlli o decisioni.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 Legge 300/1970. In particolare:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il rimprovero verbale - che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni).

### 12.3 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di condotta prescritte dal presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nel Modello, di un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei precetti contenuti nel Modello o a seguito, da parte dell'OdV medesimo, dello svolgimento di propria attività ispettiva che rilevi violazioni dei precetti citati, verrà dato avvio ad una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con il soggetto preposto alla gestione delle risorse umane della Società, in conformità a quanto previsto dal contratto di lavoro applicato e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

In seguito alla commissione delle citate violazioni da parte del personale dirigente è applicabile la sanzione costituita dal licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. da deliberarsi da parte del Consiglio di Amministrazione cui competono tali deliberazioni sulla base delle previsioni statutarie, in esito a procedura condotta secondo le regole dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970).

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, dei principi di comportamento, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito e al grado di autonomia riconosciuto.

In relazione alla gravità della mancanza commessa dal dirigente, visto l'art. 2106 c.c., ove non sia giustificata l'adozione di un provvedimento espulsivo, potranno essere valutate misure alternative alla sanzione disciplinare, quali la variazione di mansioni e/o incarico, fermo il limite di cui all'art. 2103 c.c. ed il principio di cui all'art. 7, comma 4, legge 300/1970.

### 12.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere dal Direttore

Nel caso in cui il Direttore abbia posto in essere un comportamento non conforme o non adeguato ai principi e alle regole di condotta prescritte dal presente Modello, sarà passibile dei provvedimenti previsti dal sistema disciplinare a carico dei dirigenti (cfr. 12.3) qualora egli sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui il Direttore non risulti essere un dipendente della struttura, l'Organismo di Vigilanza, accertata l'esistenza di un comportamento contrario alle prescrizioni del Modello, provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione della Società, che adotterà le iniziative ritenute opportune.

### 12.5 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere da membri degli Organi Statutari

A seguito della comunicazione all'OdV di un comportamento contrario alle prescrizioni del Modello posto in essere da un membro del Consiglio di Amministrazione della Società o a seguito della diretta rilevazione di tale comportamento da parte dell'OdV medesimo nell'ambito della propria attività di controllo, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento condotta da quest'ultimo Organo. Accertata l'esistenza di una condotta illecita, tale Organo provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione della Società, che adotterà le iniziative ritenute opportune.

Nel caso di violazione delle prescrizioni del Modello commesse da parte dell'Organo di controllo (Revisore unico o Collegio Sindacale) della Società, l'OdV provvederà a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione e ai Soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### 12.6 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle infrazioni poste in essere dagli enti consorziati, fornitori, consulenti, collaboratori

Nei contratti con i terzi (consorziati, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.) sarà inserita specifica clausola volta a rendere edotte le controparti della necessità che i loro comportamenti siano conformi ai principi etici del Modello pena, in caso di rilevata inosservanza o violazione, l'applicazione di penali e/o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In questi casi l'OdV invierà una sintetica relazione scritta al Direttore che prenderà in carico la situazione per i provvedimenti di cui sopra.

#### 12.7 Misure in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi commette una delle violazioni previste dall'art. 21 del predetto Decreto. In particolare, in caso di:

- ritorsioni;
- accertamento di ostacolo alla segnalazione;
- tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- non conformità, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, delle procedure adottate per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- condanna, anche in primo grado, della persona segnalante, nei casi di cui all'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 24/2023, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nei confronti degli autori di una e/o più delle violazioni accertate sopra previste o in caso di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, è prevista l'irrogazione delle sanzioni di cui ai paragrafi precedenti secondo quanto ivi previsto.

## Capitolo 13 - La formazione e comunicazione interna

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei Destinatari una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti (es. le finalità del Modello, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale dei Destinatari.

Con questa consapevolezza è stato strutturato il piano di comunicazione interna e formazione, rivolto ai Destinatari, che ha l'obiettivo, anche in funzione delle specifiche attività svolte, di creare una conoscenza diffusa e una cultura dell'organizzazione adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

### 13.1 La comunicazione interna

L'adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutti i Destinatari con allegata copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo; parimenti, vengono comunicati ai Destinatari eventuali aggiornamenti, di tempo in tempo, attuati al Modello.

I neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

La Società adotta modalità idonee a rendere la versione aggiornata del Modello sempre agevolmente disponibile per la consultazione da parte dei Destinatari.

### 13.2 La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari del Modello medesimo la conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali il Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso le risorse del Società.

Sarà cura dell'OdV, in stretto coordinamento con il soggetto preposto alla gestione delle risorse umane, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro **reiterazione**, ai controlli sull'**obbligatorietà** della partecipazione e alle **misure da adottare avverso quanti non frequentino** senza giustificato motivo.

In forza di ciò, la Società ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale.

Sono pertanto previsti interventi formativi indirizzati a tutto il personale della Società volti ad illustrare i seguenti argomenti:

- quadro normativo di riferimento (conseguenze derivanti all'Ente dall'eventuale commissione dei reati e illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001, caratteristiche essenziali dei reati e funzione che il Modello svolge in tale contesto);
- Modello.



La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'OdV dei nominativi dei presenti.

Per quanto concerne i **neoassunti** ovvero i soggetti che non potessero partecipare ai predetti corsi per comprovate ragioni, dovranno essere organizzati corsi specifici, previo accordo con il responsabile.

Periodicamente si procederà alla **reiterazione dei corsi**, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi e alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

### 13.3 Informazione a fornitori, consulenti, collaboratori e partner

I collaboratori, i consulenti, i *partner*, tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nonché PR.I.S.MA. per le attività svolte per conto della Società stessa sono rispettivamente informati dell'adozione, da parte della Società, del presente Modello e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.